

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2533

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ALIVERTI, MAZZOLA, PINTO, FOSCHI, DUÒ, BAUSI, CHIMENTI, GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, PULLI, BOGGIO, SALERNO, SARTORI, BONORA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1990

Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo i segretari comunali e provinciali attendono una normativa completa e precisa, capace di dare un quadro giuridico non equivocabile, nè indeciso, specialmente dopo che la legge sulle autonomie locali – la n. 142 dell'8 giugno 1990 – ed i conseguenti contributi culturali e scientifici hanno reso non ulteriormente procrastinabile l'adozione di una disciplina del nuovo stato giuridico che sia adeguata alle funzioni, al ruolo, alle responsabilità, alla collocazione della categoria, così utilizzando gli indicati contributi e tenendo ben presenti i dibattiti svoltisi nell'Aula del Senato e in Commissione, nelle precedenti legislature. I sottoscritti, pertanto, hanno elaborato il testo che segue non solo e non tanto per accresce-

re il dibattito e mobilitare ulteriori confronti, quanto per pervenire ad una definitiva soluzione in materia con una normativa avente caratteri di originalità e di novità, sia nel settore degli sviluppi della carriera e della sua progressione determinata da professionalità e curata da scuole superiori idonee e veramente formative, sia con la previsione di un rapporto di pubblico impiego ispirato ai principi di buon andamento e d'imparzialità, nonchè attraverso la precisazione delle funzioni capaci di far assumere effettive responsabilità ai segretari comunali e provinciali in modo coerente con la legge sulle autonomie.

Desiderando precisare nei suoi termini essenziali l'articolato, si vuole qui ricordare

come lo stesso preveda la disciplina e l'articolazione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; individui gli organi centrali e regionali di gestione delle categorie citate, precisandone la composizione; chiarisca le funzioni sostanzialmente dirigenziali per i segretari, nonchè fissi una serie di procedure senza pervenire ad una disciplina regolamentare. È, altresì, opportuno qui ricordare come, in una visione più rispettosa dei principi costituzionali, si sia scelta la strada del sistema elettivo rispetto alla designazione delle organizzazioni sindacali.

Vi è, poi, da menzionare la nuova disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale si propone l'istituzione di una Scuola superiore per segretari comunali e provinciali, alla quale conferire compiti formativi e di specializzazione come momento essenziale

per il conseguimento della idoneità e per la partecipazione ai concorsi, nonchè la normativa attinente ai flussi finanziari derivanti dai diritti di segreteria, senza incidere negativamente sulle entrate dell'ente locale.

Una serie di sostanziali novità riguarda l'accesso in carriera e le conseguenti progressioni nei vari livelli, senza cedere al populismo ed alle indiscriminate ed immotivate promozioni, così come la razionale disciplina delle qualificate funzioni dei segretari comunali e provinciali, sulla scorta della normativa recentissima sul governo locale, e quella per la mobilità e le norme sul trattamento economico che danno un quadro certo e non discrezionale da condividersi e da sostenersi.

Per tutte queste considerazioni, raccomandiamo l'esame e la conseguente approvazione delle norme presentate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Albo nazionale)

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente dello Stato, assegnato per il servizio all'ente, iscritto in apposito albo nazionale articolato regionalmente.

2. In apposite sezioni dell'albo nazionale sono rispettivamente registrati:

a) gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario generale di 2^a e di 1^a classe;

b) i segretari comunali e provinciali in servizio, distinti per qualifica e per classe;

c) tutti gli iscritti, distinti per qualifica, per classe e per regione.

3. Un estratto dell'albo nazionale di cui al comma 1 è conservato presso ogni consiglio regionale di gestione.

Art. 2.

(Organi di gestione dei segretari comunali e provinciali)

1. Il Consiglio centrale di gestione è organo di governo dei segretari comunali e provinciali ed è, altresì, preposto alla gestione della Scuola superiore per segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 7.

2. I consigli regionali di gestione sono, nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, gli organi di gestione dei segretari comunali e provinciali a livello delle singole regioni.

Art. 3.

(Composizione dei consigli di gestione)

1. Il Consiglio centrale di gestione è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da:

a) due sindaci e un presidente di provincia designati rispettivamente dall'As-

sociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

b) cinque segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio di ruolo;

c) due dirigenti del Ministero dell'interno, di cui almeno uno dirigente generale, designati dal Ministro.

2. I consigli regionali di gestione sono presieduti dal prefetto del capoluogo di regione, e sono composti da:

a) due sindaci e un presidente di provincia designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;

b) cinque segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari di ruolo nella regione;

c) due dirigenti della prefettura del capoluogo di regione designati dal Prefetto.

3. I Consigli di gestione centrale e regionali durano in carica cinque anni.

4. Il Consiglio centrale di gestione è dotato di propri uffici e personale forniti dal Ministero dell'interno.

5. Ogni consiglio regionale di gestione è dotato di appositi uffici e personale forniti dalla prefettura del capoluogo di regione.

Art. 4.

(Competenze del Consiglio centrale di gestione)

1. Il Consiglio centrale di gestione esercita tutte le funzioni necessarie alla gestione dei segretari comunali e provinciali, secondo le disposizioni di legge e dei propri regolamenti, ed in particolare:

a) adotta apposito disciplinare per il proprio funzionamento e quello dei consigli regionali di gestione;

b) iscrive all'albo nazionale, secondo l'ordine di merito, gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario comunale e provinciale e li assegna alle sezioni regionali con riferimento alle sedi disponibili;

c) iscrive i segretari comunali e provinciali in servizio alle apposite sezioni

dell'albo nazionale e li attribuisce direttamente o tramite i consigli regionali di gestione alle sedi di servizio;

d) nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi;

e) dispone il trasferimento di segretari comunali e provinciali tra sedi della stessa classe appartenenti a regioni diverse, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20;

f) accerta la responsabilità dirigenziale dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti;

g) determina i criteri di valutazione dei titoli nei concorsi;

h) determina il numero dei segretari comunali che possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 5.

(Competenze del consiglio regionale di gestione)

1. Il consiglio regionale di gestione:

a) è preposto alla gestione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale;

b) assegna le sedi disponibili attribuibili cumulativamente secondo l'ordine di iscrizione all'albo e delle preferenze espresse.

c) dispone il trasferimento dei segretari comunali e provinciali tra sedi della stessa classe, nell'ambito regionale;

d) nomina la Commissione di disciplina che dura in carica un anno; dichiara le responsabilità disciplinari dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti, sulla base delle proposte della Commissione di disciplina;

e) adotta i provvedimenti per quant'altro attiene alla gestione dei segretari comunali e provinciali e dell'albo in sede regionale, che non siano di competenza del Consiglio centrale di gestione.

Art. 6.

(Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di gestione)

1. I rappresentanti dei segretari nel Consiglio centrale di gestione sono eletti dai segretari comunali e provinciali in servizio di ruolo alla data delle elezioni.

2. Le liste dei candidati possono essere presentate:

a) da organizzazioni o gruppi organizzati rappresentati nel Consiglio centrale di gestione;

b) dalle altre organizzazioni e gruppi organizzati previa sottoscrizione da parte di non meno di duecento elettori in servizio in almeno cinque regioni diverse.

3. I rappresentanti dei segretari nel consiglio regionale di gestione sono eletti dai segretari comunali e provinciali in servizio di ruolo nelle sedi della regione, alla data delle elezioni.

4. Le liste dei candidati possono essere presentate:

a) dalle organizzazioni o gruppi organizzati rappresentati nel consiglio regionale di gestione;

b) dalle altre organizzazioni o gruppi organizzati, previa sottoscrizione da parte di non meno di trenta elettori in servizio in almeno tre province diverse o in tutte le province della regione, se le province sono inferiori a tre.

5. Con deliberazione del Consiglio centrale di gestione verranno disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

6. Per la prima elezione dei Consigli di gestione centrale e regionali le modalità per lo svolgimento delle elezioni verranno determinate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'ANCI e l'UPI.

Art. 7.

*(Scuola superiore per segretari
comunali e provinciali)*

1. È istituita nell'ambito della Scuola superiore per la pubblica amministrazione la Scuola superiore per segretari comunali e provinciali, che disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

2. Con delibera del Consiglio centrale di gestione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà approvato apposito disciplinare per il funzionamento della scuola di cui al comma 1 secondo i seguenti principi:

a) la scuola verrà gestita dal Consiglio centrale di gestione ed avrà una struttura fissa nonchè attrezzature e personale per il suo autonomo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio centrale di gestione, la programmazione didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e perfezionamento previsti dalla presente legge, i criteri, le modalità ed i tempi delle prove d'esame, i criteri per l'aggiornamento e l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un Comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari di ruolo, nonchè da segretari comunali e provinciali e altri componenti di comprovata esperienza e professionalità in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle autonomie locali; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui al presente comma, l'attribuzione al Comitato di ulteriori compiti e funzioni;

c) oltre ai docenti incaricati per l'insegnamento di materie specialistiche, la scuola avrà un corpo docente stabile per l'insegnamento delle materie di base; gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a professori universitari di ruolo, a segretari comunali e provinciali e ad estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

d) l'attività didattica formativa, di perfezionamento e di aggiornamento, che prevederà anche il necessario scambio di esperienze con i settori della imprenditoria pubblica e privata nazionale ed internazionale, sarà svolta in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con le autonomie locali, con gli organi comunitari e potrà prevedere forme di convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del personale.

3. Il numero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera *b*) del comma 2 sarà determinato dal disciplinare previsto dallo stesso comma 2. Il presidente del Comitato tecnico-scientifico è nominato tra i propri componenti dal Consiglio centrale di gestione.

4. Tutte le spese per l'istituzione ed il funzionamento della Scuola superiore per segretari comunali e provinciali faranno carico al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di diritti di segreteria)

1. Le percentuali del 90 per cento e 10 per cento di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente modificate in 80 per cento e 20 per cento.

2. Oltre che per gli atti di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, i diritti di segreteria sono dovuti al comune per tutti gli atti volti, comunque, a disciplinare un rapporto tra il comune o la provincia ed un soggetto pubblico o privato, applicando, ove non ricorrano anche altre ipotesi, le percentuali per valore previste dalla richiamata tabella.

3. Per gli atti rogati o autenticati dai soggetti esterni al comune o alla provincia in cui, comunque, gli stessi enti sono parte, hanno interesse, o sono destinatari, i diritti di segreteria, sempre a carico del soggetto

pubblico o privato diverso dal comune o dalla provincia, sono dovuti nella misura ridotta alla metà.

Art. 9.

(Accesso in carriera)

1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante corso biennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico svolto dalla Scuola superiore per segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 7.

2. Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede mediante concorso pubblico per soli titoli, al quale possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso di diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, di età non superiore a trenta anni.

3. Il concorso viene bandito nel gennaio di ciascun anno con delibera del Consiglio centrale di gestione, che approva contestualmente il bando, i criteri di valutazione dei titoli ed il numero complessivo dei candidati da ammettere al corso, secondo i criteri di cui al comma 6.

4. La commissione giudicatrice è composta da un prefetto che la presiede, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un segretario comunale o provinciale designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Il Consiglio centrale di gestione, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la graduatoria formata esclusivamente mediante valutazione del voto del diploma di laurea, nonchè delle votazioni conseguite, nello stesso corso di laurea, in materie significative individuate in sede di bando.

6. La graduatoria resta valida sino alla data di approvazione del concorso successivo. Conseguono l'ammissione al corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati nel limite dei posti che si prevede saranno vacanti, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, alla data di ultimazione del corso, maggiorato del 30 per cento.

7. Il mancato superamento delle prove annuali entro i termini del piano di studio, nel quale si articola il corso di formazione, comporta la esclusione dal corso stesso.

8. Il candidato che supererà il corso, in seguito al favorevole esito dell'esame finale, avrà titolo all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo, secondo l'ordine della graduatoria formulata con riferimento alla votazione finale conseguita.

9. Dopo l'iscrizione degli idonei all'albo, il Consiglio centrale di gestione, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 8, provvede alla loro assegnazione ad una delle sezioni regionali con riferimento alle sedi disponibili.

10. Il consiglio regionale di gestione, con proprio provvedimento, assegna il segretario alla sede di servizio.

11. I Consigli centrale e regionali di gestione dovranno tenere conto, ove possibile, ai fini dell'assegnazione, delle preferenze indicate dagli interessati.

12. Ai partecipanti al corso della Scuola superiore per segretari comunali e provinciali sarà corrisposta una borsa di studio mensile pari al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale della carriera esclusa ogni indennità collegata all'espletamento del servizio.

Art. 10.

(Classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario)

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono sostituite dalle rispettive tabelle allegate alla presente legge.

Art. 11.

(Attribuzione delle sedi di segreteria generale di 2^a classe)

1. Alle sedi comunali di segreteria generale si accede mediante concorso per titoli,

al quale possono partecipare coloro i quali hanno conseguito l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Le sedi di segreteria generale dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono attribuite mediante concorso annuale cumulativo.

3. Secondo la graduatoria di merito del concorso di cui al comma 2 il Consiglio centrale di gestione assegna i vincitori ad una delle sezioni regionali secondo le sedi disponibili.

4. I consigli regionali di gestione assegnano i vincitori alle singole sedi.

5. Nelle assegnazioni di cui al comma 4 i Consigli tengono conto, ove è possibile, delle preferenze espresse dai candidati.

6. Le segreterie generali dei comuni con popolazione oltre 10.000 e sino a 65.000 abitanti sono attribuite mediante concorsi per singole sedi.

7. Il Consiglio centrale di gestione stabilisce il minimo di punteggio, per titoli, necessario per partecipare a concorsi alle sedi comunali di segreteria generale con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

Art. 12.

(Attribuzione delle sedi di segreteria generale di 1^a classe)

1. Ai concorsi per l'attribuzione alle sedi di segreteria generale di comuni con oltre 65.000 abitanti possono partecipare coloro i quali hanno conseguito l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Il Consiglio centrale di gestione stabilisce il punteggio minimo per titoli necessario per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale di comuni con oltre 250.000 abitanti.

Art. 13.

(Idoneità a segretario generale di 2^a e 1^a classe)

1. L'idoneità a segretario generale per sedi di comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti si consegue dopo aver supe-

rato i singoli esami previsti del piano di studi del corso di specializzazione ed il relativo esame finale.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo.

Art. 14.

*(Corsi di specializzazione
per il conseguimento dell'idoneità
a segretario generale di 2^a classe)*

1. Al corso di specializzazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno due anni, nonchè i vicesegretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario in servizio effettivo nella funzione da almeno cinque anni.

2. Sono altresì ammessi, nei limiti di cui al comma 4, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area direttiva, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca e liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni ad albo professionale che richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 9, comma 2, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere, altresì, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

4. Il Consiglio centrale di gestione stabilisce annualmente il numero massimo delle iscrizioni al corso di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 nel limite massimo del 20 per cento delle sedi di segreteria generale che si prevedono disponibili al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5. Il Consiglio centrale di gestione stabi-

lisce altresì in via generale e preventiva i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali.

Art. 15.

*(Corsi di specializzazione
per il conseguimento dell'idoneità
a segretario generale di 1^a classe)*

1. Al corso di specializzazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 sono ammessi i segretari generali in servizio da almeno due anni ed in possesso del minimo di punteggio di cui al comma 7 dell'articolo 11 nonchè i vicesegretari comunali e provinciali titolari ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario in servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni, dei quali almeno cinque presso comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti o presso una provincia.

Art. 16.

(Valutazione dei titoli)

1. In tutte le ipotesi in cui sia necessario procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione di graduatorie, la competenza spetta al Consiglio centrale di gestione che li stabilisce in via preventiva e generale.

2. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli di anzianità, servizio, cultura e merito definiti con criteri obiettivi che privilegino la professionalità.

3. I titoli devono tenere particolarmente conto, tra l'altro, della valutazione finale riportata nel corso di formazione e reclutamento ed in quelli di specializzazione.

Art. 17.

(Commissioni di concorsi)

1. La commissione giudicatrice dei concorsi per segretario generale di 2^a e 1^a classe è nominata con delibera del Consiglio centrale di gestione e dovrà essere composta:

a) da un dirigente generale del Ministero dell'interno, nominato dal Ministro, che la presiede;

b) da un sindaco designato dall'ANCI;

c) da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche;

d) da un Consigliere di Stato o della Corte dei conti in pensione;

e) da un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore o pari a quella prevista dal concorso designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Per i concorsi non cumulativi e riferiti a singola sede il componente di cui alla lettera b) del comma 1 è sostituito dal sindaco del comune o dal presidente della giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni di concorso verranno esercitate da un funzionario dell'ufficio del Consiglio centrale di gestione di qualifica non inferiore all'ottava.

Art. 18.

(Funzioni)

1. Il segretario comunale e provinciale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco e del presidente della provincia, svolge funzioni di collaborazione, di consulenza propositiva, di direzione e di garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Compete al segretario comunale e provinciale la responsabilità della fase istruttoria nell'attività amministrativa dell'ente. L'istruttoria degli atti destinata all'adozione di un provvedimento si conclude con un motivato parere favorevole o contrario del segretario. In coerenza con gli obiettivi, programmi e direttive di cui al comma 1, il segretario svolge attività di impulso di carattere organizzatorio e provvedimentale.

3. Il segretario:

a) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi dell'ente;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti ed ha potere di iniziativa in ordine alle relative determinazioni da parte dei competenti organi dell'ente;

c) dirige e coordina gli uffici, i servizi ed il personale del comune e della provincia;

d) adotta sanzioni disciplinari fino alla censura ed esercita poteri di iniziativa per le sanzioni disciplinari più gravi.

4. Al segretario comunale e provinciale compete altresì l'esercizio di poteri di direzione e di disciplina in materia di gare e di concorsi, di procedure di appalto e di concorso nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Roga contratti e autentica scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario.

5. Il segretario comunale e provinciale ha funzioni di garanzia dell'azione amministrativa dell'ente e verbalizza le decisioni degli organi collegiali dello stesso.

6. Il segretario comunale e provinciale secondo le disposizioni legislative e regolamentari ha funzioni certificative e concorre ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.

7. Il segretario comunale e provinciale, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente.

8. Nei limiti di legge, statutari e regolamentari, il segretario comunale e provinciale nella esplicazione delle proprie competenze adotta i necessari atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna.

Art. 19.

(Responsabilità dei segretari)

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per gli impiegati civili dello

Stato, i segretari comunali e provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi politico-istituzionali dell'ente, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e locali specifiche, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Le responsabilità di cui ai commi 1 e 2 sono contestate ai segretari comunali e provinciali rispettivamente con atto formale del sindaco o del presidente della provincia, il quale, contestati gli addebiti, qualora non accolga le giustificazioni addotte, rinvia la questione al Consiglio centrale di gestione.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, degli stessi segretari a giustificazione del risultato della gestione.

5. Il risultato negativo della gestione, di cui al comma 1, accertato dal Consiglio centrale di gestione, comporta per i predetti, secondo criteri di gradualità:

a) il trasferimento in una sede di pari classe, ove sia possibile con riferimento alle complessive esigenze di servizio;

b) la riduzione o perdita della indennità di funzione per il periodo massimo di un anno;

c) il collocamento a disposizione sino ad un anno, con conseguente perdita dell'indennità connessa alle funzioni svolte;

d) il collocamento a riposo in caso di ripetute inadempienze di rilevante gravità.

Art. 20.

(Mobilità)

1. Il trasferimento dei segretari comunali e provinciali a sede diversa della stessa

classe e di altre regioni può essere disposto con deliberazione del Consiglio centrale di gestione, in relazione ad effettive documentate esigenze funzionali delle amministrazioni, prospettate dagli enti o anche dai segretari comunali interessati. Analogamente provvedono nell'ambito regionale i consigli regionali di gestione.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, con apposito disciplinare deliberato dal Consiglio centrale di gestione, vengono disciplinati i trasferimenti nell'ambito della medesima classe e per le sedi di classe iniziale o di segreteria generale sino a 10.000 abitanti, nel rispetto dei principi:

- a) dell'istanza degli interessati;
- b) dell'attuazione dei trasferimenti prima dell'espletamento dei concorsi o dell'attribuzione delle sedi ai vincitori;
- c) di graduatorie automatiche per soli titoli formulate sui dati acquisiti all'albo in caso di concorso di più istanze.

3. Su richiesta dell'interessato, il segretario comunale e provinciale, con delibera del Consiglio centrale di gestione, può essere trasferito, mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento, presso Ministeri o altre Amministrazioni dello Stato, previo assenso delle amministrazioni stesse.

Art. 21.

(Trattamento economico)

1. Ai segretari comunali in servizio, titolari di comuni con popolazioni sino a 3.000 abitanti, è attribuito il trattamento economico corrispondente al 90 per cento di quello spettante al segretario generale di 2^a classe.

2. Ai segretari generali comunali e provinciali è attribuito il trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato.

3. Il trattamento economico è corrisposto con provvedimento del Consiglio centrale di gestione sulla base delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. Ai segretari in servizio presso le province è attribuita la qualifica ed il tratta-

mento economico corrispondente al segretario titolare del comune capoluogo.

5. Ferme restando le determinazioni che verranno assunte in sede di redazione del testo unico di cui all'articolo 24, restano assegnate alla classe superiore le sedi alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato assegnato un segretario di classe superiore.

Art. 22.

(Composizione della Commissione di disciplina)

1. La Commissione di disciplina, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), è composta:

a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale del capoluogo, che la presiede;

b) da un sindaco o presidente della provincia, designato dall'ANCI o dall'UPI;

c) da un segretario comunale o provinciale designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. All'inizio di ciascun anno le Organizzazioni sindacali, l'ANCI e l'UPI segnalano al consiglio regionale di gestione rispettivamente due segretari in servizio di ruolo in comuni della regione, due sindaci e due presidenti di provincia per la nomina a componenti effettivi e supplenti della Commissione di disciplina.

Art. 23.

(Note di qualifica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite per i segretari comunali e provinciali le note di qualifica.

2. Ove in dipendenza di nuove norme o a seguito dell'approvazione del testo unico di cui all'articolo 24 emerga l'esigenza di valutare l'attività dei segretari comunali e provinciali, la valutazione stessa è effettuata dal consiglio regionale di gestione competente sulla scorta di schede di attività

firmate dal sindaco o dal presidente della provincia e, rispettivamente, dal segretario comunale o provinciale.

3. Avverso la valutazione del consiglio regionale di gestione è ammesso ricorso al Consiglio centrale di gestione.

4. Criteri, procedure, metodi di redazione della scheda di attività e quant'altro occorre all'applicazione dell'istituto sono definiti con apposito regolamento del Consiglio centrale di gestione.

Art. 24.

(Redazione del testo unico)

1. Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio centrale di gestione, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta del Consiglio centrale di gestione, approva il testo unico delle norme relative ai segretari comunali e provinciali, del loro stato giuridico, del trattamento economico, del rapporto ed attività di servizio e funzioni.

Art. 25.

(Criteri di applicazione ai segretari comunali e provinciali delle norme relative ai dirigenti dello Stato)

1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le norme giuridiche ed economiche relative ai dirigenti dello Stato, semprechè le stesse non siano palesemente incompatibili con il particolare stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

2. La dichiarazione di incompatibilità viene deliberata dal Consiglio centrale di gestione e comunicata ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro.

3. In caso di dissenso i Ministri di cui al comma 2 possono sollevare, entro tre mesi dalla comunicazione, la questione di incompatibilità, che viene decisa, acquisite le distinte argomentazioni, in via definitiva,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 la questione non può più essere sollevata.

5. La questione, nei medesimi termini e con le medesime procedure, può essere sollevata in riferimento all'applicazione di una norma. A tal fine il Consiglio centrale di gestione comunica le norme che ritiene automaticamente applicabili tra quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le disposizioni necessarie per adeguare le norme di cui al comma 1 ai segretari comunali e provinciali sono adottate con proprio decreto dal Ministro dell'interno, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta deliberata dal Consiglio centrale di gestione.

Art. 26.

(Norme transitorie)

1. Sino a quando non verranno espletati i corsi di formazione e reclutamento, previsti dalla presente legge, continueranno ad applicarsi le vigenti norme in materia di ammissione in carriera e per la copertura delle sedi vacanti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il superamento dei concorsi per titoli ed esami alle sedi di segreteria generale di 2^a classe, sino alla attivazione dei corsi di specializzazione di cui alla presente legge, sono riconosciuti titolo valido per l'ottenimento dell'idoneità relativa.

3. All'attribuzione delle sedi si provvede con le modalità fissate dall'articolo 11.

4. Le idoneità all'abolita qualifica di segretario capo di 1^a classe e quelle in concorsi di segretario generale di 2^a classe sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 13.

5. I segretari, i quali siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la soppressa qualifica di segretario capo e siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A allegata alla presente legge, alla classe seconda, conservano transitoriamente la

titolarità della sede, finchè non conseguano, mediante il corso di cui all'articolo 14, l'idoneità a segretario generale di 2^a classe. Da tale data, con provvedimento del Consiglio centrale di gestione conseguono la nomina alla qualifica di segretario generale di 2^a classe e conservano la titolarità della sede.

6. I segretari comunali, idonei nei precedenti concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe e a posti di segretario generale di 2^a classe, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in sedi con oltre 3.000 abitanti, conseguono, alla data di cui sopra, con delibera del Consiglio centrale di gestione, la nomina alla qualifica di segretario generale di 2^a classe e conservano la titolarità della sede.

7. I segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica di segretario generale di classe 1^aB nonchè i segretari in servizio alla stessa data con la qualifica di segretario generale di 2^a classe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 11, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono iscritti d'ufficio fra gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario generale di 1^a classe.

8. I segretari comunali, che siano titolari transitori alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano le titolarità transitorie della sede sino a quando non acquisiscono i requisiti per la nomina quali titolari della sede medesima ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 27.

(Incarichi a segretari comunali e provinciali fuori ruolo)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il conferimento di incarichi di segretari comunali reggenti o supplenti non di ruolo.

2. Gli incaricati che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno tre mesi, risultanti

idonei nell'apposita prova di colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori ed assegnati di norma a sedi di regioni nelle quali hanno prestato l'ultimo periodo di servizio.

TABELLA A
(articoli 10 e 25)CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL
SEGRETARIO COMUNALE

Classe del Comune	Abitanti del Comune	Qualifica del Segretario	Corrispondenza con la qualifica dell'ordinamento statale
1 ^a	oltre 250.000	Segretario generale comunale di I classe .	Dirigente generale
	da 65.001 a 250.000 e capoluoghi di provincia anche se con popolazione inferiore a 65.000 abitanti	Segretario generale comunale di I classe .	Dirigente superiore
2 ^a	da 3.001 a 65.000	Segretario generale comunale di II classe	Primo dirigente
3 ^a	fino a 3.000	Segretario comunale capo	

TABELLA B
(articolo 10)CLASSIFICAZIONE DELLE PROVINCE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE
DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Classe del Provincia	Popolazione del Comune capoluogo	Qualifica del Segretario	Corrispondenza con la qualifica dell'ordinamento statale
1/A	oltre 250.000 abitanti	Segretario provinciale di I classe	Dirigente generale
1/B	fino a 250.000 abitanti	Segretario provinciale di I classe	Dirigente superiore